



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/145/CU01/C2

**PRIME OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE AL DDL DI CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2024, N. 155 “MISURE URGENTI IN  
MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI”  
(S 1274)**

*Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento di cui al punto 5 e con le ulteriori proposte emendative di seguito riportate.**

Si segnala che l'articolo 7 ha impatti finanziari sui bilanci regionali seppur di difficile valutazione in termini finanziari.

In dettaglio, l'adesione al Concordato Preventivo Biennale determina un impatto anche sull'addizionale regionale all'IRPEF e sull'IRAP, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta (12,5% per IRPEF e 3,9% per IRAP) su una base imponibile calcolata con modalità semplificate.

Se il livello di adesione al Concordato fosse elevato, potrebbero determinarsi ripercussioni sullo svolgimento delle attività di accertamento poste in essere da parte di Agenzia delle Entrate, con riflessi sul gettito annualmente assicurato.

Vista l'imminente scadenza del termine per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale, sarebbe opportuno che il MEF condividesse i risultati su base regionale e si rendesse disponibile ad approfondimenti rispetto all'impatto che si verificherà nei prossimi due anni sulle attività di recupero, in modo da avere informazioni più dettagliate sull'impatto in termini finanziari sui bilanci delle Regioni. A prima vista, comunque, si tratta di un mini-condono, che ha un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica per quest'anno, ma che rischia di avere riverberi negativi sui prossimi anni:

- sebbene la norma sul Concordato Preventivo Biennale faccia riferimento all'IRPEF e relative addizionali, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto dei codici tributo (4074 e 4075) che sono interamente destinati all'erario (Risoluzione 50/E del 17/10/2024). **Andrebbe quindi previsto un meccanismo di riversamento dall'erario alle Regioni della quota di imposta sostitutiva legata all'applicazione delle addizionali regionali;**
- **l'applicazione dell'aliquota del 3,9% all'IRAP finisce (ancora una volta) per sfavorire, in termini di gettito, le Regioni che hanno attivato la leva fiscale, soprattutto quelle che hanno elevato al massimo le aliquote IRAP per tutte le categorie di soggetti di cui all'articolo 16 del D Lgs 446/1997: di tale effetto negativo non vi è traccia nelle relazioni di accompagnamento.**

## EMENDAMENTI

1. Art. 3 Misure in favore dei grandi eventi (Misure in favore della Regione Piemonte per la partenza della Vuelta di Spagna 2025- Comma aggiuntivo 4 bis) .....	3
2. Art. 3 Misure in favore dei grandi eventi (Ostensione della Sacra Sindone -Proposta di modifica).....	3
3. Art. 6 bis Disposizioni in materia di Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (Articolo aggiuntivo) .....	4
4. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Contributo alla finanza pubblica delle RSO per il 2025 - legge 213/2023 Comma aggiuntivo).....	4
5. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Tavolo tecnico operazioni di consolidamento del debito -Comma aggiuntivo).....	7
6. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Rifinanziamento fondo Legge 210/92 - Comma aggiuntivo).....	8
7. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Estensione utilizzo del contributo di finanza pubblica regionale per copertura disavanzi delle aziende sanitarie - Comma aggiuntivo)	9
8. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Fondo riversamento dall'erario alle Regioni delle risorse del Concordato Preventivo Biennale - Comma aggiuntivo) .....	10
9. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario - Comma aggiuntivo).....	10
10. Art. 9 bis Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l'approvazione del bilancio consolidato per le Regioni (Articolo aggiuntivo).....	11
11. Art. xxx Proposta di modifica delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa ai criteri di riparto della quota del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera posta a carico delle Regioni e delle Provincie autonome .....	12
12. Art. xxx Clausola di salvaguardia (Articolo aggiuntivo).....	14

**1. Art. 3 Misure in favore dei grandi eventi (Misure in favore della Regione Piemonte per la partenza della Vuelta di Spagna 2025- Comma aggiuntivo 4 bis)**

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

*4 bis. "Al fine di ospitare la partenza della Vuelta di Spagna 2025 è autorizzata la spesa di euro 7 milioni a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025"*

e, di conseguenza, si propone la modifica:

- del comma 5 dell'articolo 3, con l'aggiunta delle parole "*e pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025*" dopo le parole "*per l'anno 2024*";

- del comma 1 dell'art. 10 sostituendo le parole "*20 milioni di euro per l'anno 2025*" con "*28 milioni di euro per l'anno 2025*" e le parole della lettera e) "*quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025*" con "*quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025*".

**Relazione**

Si propone di utilizzare le risorse di cui all'articolo 10 del DL 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Disposizioni finanziarie", al fine di consentire alla Regione Piemonte di sostenere l'organizzazione della partenza della Vuelta di Spagna 2025, evento che interesserà il territorio piemontese e contribuirà a promuovere il turismo regionale e nazionale.

**2. Art. 3 Misure in favore dei grandi eventi (Ostensione della Sacra Sindone -Proposta di modifica)**

All'articolo 3, comma 3, dopo "*Roma Capitale*" aggiungere le parole "*, nonché la spesa di 1 milione a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025, per lo svolgimento della Ostensione della Sacra Sindone*".

e, di conseguenza, si propone la modifica:

- del comma 5 dell'articolo 3, con l'aggiunta delle parole "*e pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025*" dopo le parole "*per l'anno 2024*";

- del comma 1 dell'art. 10 sostituendo le parole "*20 milioni di euro per l'anno 2025*" con "*28 milioni di euro per l'anno 2025*" e le parole della lettera e) "*quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025*" con "*quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025*".

**Relazione**

Si propone di utilizzare le risorse di cui all'articolo 10 del DL 19 ottobre 2024, n. 155, recante "Disposizioni finanziarie" al fine di consentire alla Regione Piemonte di sostenere l'organizzazione della *Ostensione della Sacra Sindone*, evento che interesserà il territorio piemontese ed è collaterale e contemporaneo al Giubileo di Roma.

### **3. Art. 6 bis Disposizioni in materia di Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (Articolo aggiuntivo)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

*“6-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “In particolare sono esclusi dal definanziamento gli interventi per i quali il mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sia dovuto a motivazioni esogene, a condizione che le obbligazioni stesse siano conseguite entro il 30 giugno 2025, fermi restando gli obiettivi finali del Piano previsti dai cronoprogrammi procedurali”.”.*

#### **Relazione**

L'emendamento risulta necessario per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento e la sottoscrizione dei contratti dei progetti cofinanziati con le risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC PNRR), per i quali i termini di conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sono scaduti.

L'esigenza si riferisce, in particolare, alle procedure di affidamento che non si siano potute portare a termine per fattori esogeni (quali ad esempio contenziosi o procedure concorsuali, o la contingente situazione economica e di mercato), che però, alla data attuale, siano stati superati. Il differimento del termine consentirebbe di mettere in campo tutte le azioni necessarie per perfezionare l'ogv e completare l'investimento PNC PNRR anche per quanto riguarda le quote di risorse non ancora contrattualizzate, che altrimenti risulterebbero inutilizzate e quindi oggetto di revoca.

Ciò anche in considerazione del fatto che il decreto del MEF di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, previsto dall'art 7, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non risulta essere mai stato emanato.

Con riferimento alle risorse del PNC PNRR destinate al rinnovo dei parchi rotabili a servizio del tpl, la conferma dei finanziamenti assegnati e il differimento del termine di conseguimento dell'ogv consentirebbero di proseguire l'indispensabile processo di rinnovamento delle flotte avviato negli ultimi anni, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

### **4. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Contributo alla finanza pubblica delle RSO per il 2025 - legge 213/2023 Comma aggiuntivo)**

1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

*“2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 527, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con "per gli anni 2024 e 2025" e le parole "per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028" sono sostituite con "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028";

b) dopo il comma 527 – quinquies sono aggiunti i seguenti:

“527 – sexies. Per l’anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell’allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell’esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.

#### IN ALTERNATIVA

“527 – sexies. Per l’anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell’allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell’esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente costituisce un’economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.

#### PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

“527 – sexies. Per l’anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell’allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell’esercizio 2025, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione e può essere destinata al finanziamento, nell’esercizio successivo, di investimenti, anche indiretti, compresa la quota regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei. A tal fine, non operano i limiti di cui all’art. 1, commi da 897 a 899, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

527 – septies. Le Regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge.”

Conseguentemente, al comma 3 le parole “*dal presente articolo*” sono sostituite con “*dai commi 1 e 2*” e al termine è aggiunto il seguente periodo “, *all'onere derivante dal comma 2 bis pari a: quanto alla lett. a), 45 milioni di euro per l'anno 2025 e quanto alla lett. b), pari 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e 14.675.426 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 45 milioni di euro nell'anno 2025, per 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e per 14.675.426 euro per il 2028.*”

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

## **Relazione**

La proposta emendativa interviene nella disciplina del contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge 213/2023, articolo 1, comma 527 (manovra 2024) dovuto dalle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2025, al fine di uniformare le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica a quelle previste nel DDL Bilancio 2025 e di ridurre l'impatto del contributo per l'anno 2025 di 45 milioni. Pertanto, si dispone che le Regioni a statuto ordinario iscrivano nel bilancio di previsione 2025 un fondo di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della legge 213/2023, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Sul fondo non è possibile disporre impegni e al termine dell'esercizio 2025, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

**527.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le Regioni a statuto ordinario assicurano, per gli anni 2024 e 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle Regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Regioni a statuto ordinario ») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna Regione.

**5. *Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Tavolo tecnico operazioni di consolidamento del debito -Comma aggiuntivo)***

1. All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Al fine di valutare l’opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l’amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello *stock* di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle Regioni e delle Province autonome interessate dalla nuova *governance* europea e di valutare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell’economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

*Conseguentemente la rubrica dell’articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

**Relazione**

Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di conversione del DL 162/2019 (art.39, c.12- 13) era stata approvata una norma per l’avvio di un Tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l’applicazione, delle disposizioni già previste per gli enti locali riguardanti la ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Tavolo da convocarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è stato richiesto per completare e implementare il percorso iniziato in applicazione del DL 66/2014 (art.45) con positivi risultati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ne ha più volte richiesto la convocazione urgente, infatti, il Governo, nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2020, al punto 8, si era impegnato ad avviare i lavori al fine di individuare soluzioni condivise con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione del debito regionale nonché per individuare soluzioni di carattere strutturale e non temporanee o attraverso tecniche contabili sul FAL.

Anche lo scorso anno, in occasione del parere alla legge di bilancio 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva chiesto l'istituzione di un Tavolo tecnico – politico fra Governo e Regioni per individuare le migliori soluzioni condivise per definire le modalità per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.

La proposta di norma va nel senso della leale collaborazione fra le istituzioni e risulta necessaria anche per approfondire tecnicamente le tematiche delineate e definire soluzioni concrete.

#### **6. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Rifinanziamento fondo Legge 210/92 - Comma aggiuntivo)**

1. All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Al primo periodo dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole “per l'anno 2023” sono sostituite con “a decorrere dall'anno 2023”. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307”

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

#### **Relazione**

Si dispone il rifinanziamento per 50 milioni di euro, per la successiva ripartizione alle Regioni, delle risorse del Fondo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Si ricorda che l'istituzione di tale Fondo è stata prevista dalla legge bilancio 2021 (comma 821, art. 1, L. n. 178 del 2020) con una iniziale dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del MEF, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione.

Tali indennizzi sono previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e la corrispondente funzione di gestione amministrativa degli indennizzi ai soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del **D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112. Detto decreto**, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del medesimo decreto, **ha peraltro disposto, con riferimento al contenzioso relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile.**

La proposta di emendamento rifinanzia il fondo previsto dal DL 145/2023, art.9, c.11 a decorrere dall'anno 2023, al fine di concorrere ai corrispondenti oneri sostenuti dalle regioni in attesa del ripristino dello stanziamento a regime e della restituzione alle regioni delle risorse ad oggi anticipate, come previsto dall'articolo 1, comma 586, della legge 208/2015.

**7. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Estensione utilizzo del contributo di finanza pubblica regionale per copertura disavanzi delle aziende sanitarie - Comma aggiuntivo)**

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

3 bis. Al comma 1, lett.b), alinea 527 ter, al secondo periodo dopo le parole “*costituisce un'economia che concorre*” inserire le seguenti “*alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e*”

3 ter. Al comma 1, lett.b), alinea 527 quater, al primo periodo dopo le parole “*fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024*” inserire le seguenti “*e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale*”

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

## **Relazione**

L'emendamento proposto è volto a consentire alle Regioni di destinare l'economia derivante dal fondo relativo al contributo di finanza pubblica per l'esercizio 2024 oltre che al ripiano del disavanzo di amministrazione anche al ripiano di eventuali disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale così da garantirne la priorità della spesa pubblica costituzionalmente necessaria al diritto alla salute. La modifica proposta all'alinea 527 quater risulta opportuna al fine di sterilizzare tale utilizzo nell'ambito del meccanismo di verifica, introdotta dalla norma in sede di rendiconto 2024. Dalla proposta formulata non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'ulteriore vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni (cfr. relazione tecnica al DL 44/2023, art. 18 commi 3 e 4).

### **TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA**

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le Regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ***entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge***, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. seguente ***Sono considerate valide leggi regionali in vigore, anche antecedenti al decreto-legge, che prevedono, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 527, l'iscrizione di apposito stanziamento di spesa il cui importo è capiente rispetto al contributo previsto alla tabella 1 di cui all'allegato VI-bis.*** Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre ***alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale*** e al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo

527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024 ***e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale***, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento

al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti «Redditi da lavoro dipendente», sanità e trasferimenti agli enti locali.

**8. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Fondo riversamento dall'erario alle Regioni delle risorse del Concordato Preventivo Biennale - Comma aggiuntivo)**

1. All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. All'Art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, è aggiunto il seguente comma: “16-bis. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è altresì utilizzato al fine di compensare gli enti territoriali dell'eventuale minore gettito per Imposta Regionale sulle Attività Produttive e per Addizionale Regionale al Reddito delle Persone Fisiche, tenendo conto del livello di adesione dei contribuenti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

**Relazione**

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale determina un impatto anche sull'addizionale regionale all'IRPEF e sull'IRAP, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta (12,5% per IRPEF e 3,9% per IRAP) su una base imponibile calcolata con modalità semplificate.

Se il livello di adesione al Concordato fosse elevato, potrebbero determinarsi ripercussioni sullo svolgimento delle attività di accertamento poste in essere da parte di Agenzia delle Entrate, con riflessi sul gettito annualmente assicurato.

È quindi opportuno prevedere un meccanismo di riversamento dall'erario alle Regioni della quota di imposta sostitutiva legata all'applicazione delle addizionali Regionali all'Irpef, nonché della differenza tra l'applicazione dell'aliquota del 3,9% per l'imposta sostitutiva dell'IRAP e quella che sarebbe confluita nelle casse delle regioni, tenendo conto della differenza di gettito correlato all'attivazione della leva fiscale per le categorie di soggetti di cui all'articolo 16 del D Lgs 446/1997.

**9. Art. 9 Somme da riconoscere alle autonomie territoriali (Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario - Comma aggiuntivo)**

1. All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: “per l'anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e 2024”.

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 è sostituita con la seguente “Misure per gli enti territoriali”*

## **Relazione**

La norma estende anche per il 2024 la modifica normativa in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario.

L'attuale quadro normativo, ex art. 2, c. 6-quater, del D.L. n. 215/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024) dispone:

*6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145\*, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle Regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano*

*\* Ai sensi del c. 899 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, si dispone quanto segue: "Per gli anni 2019 e 2020 le Regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la netting del fondo anticipazione di liquidità".*

### **10. Art. 9 bis Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l'approvazione del bilancio consolidato per le Regioni (Articolo aggiuntivo)**

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti " , ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione."

2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".

3. All'articolo 9, comma 1 – quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".

## **Relazione**

La modifica proposta consente di tener conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, superando la previsione del termine del 30 settembre attualmente previsto, che determina la compressione delle operazioni di predisposizione del documento ad un arco temporale eccessivamente limitato, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione. La posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterà, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

- a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;
- b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;
- c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari.

Il maggior termine risulta coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Per converso, si prevede comunque che il bilancio sia trasmesso alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

***11. Art. xxx Proposta di modifica delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa ai criteri di riparto della quota del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera posta a carico delle Regioni e delle Province autonome***

All'articolo 1 comma 580 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al quarto periodo, le parole:

*“secondo il criterio pro-capite”* sono soppresse e sostituite con le seguenti ***“al 50% secondo il criterio pro-capite e al 50% in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante ad ogni Regione e Provincia autonoma non superi il 60% dello***

*sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40% , e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60% prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50%, in misura proporzionale alla distanza dal 50% dello sforamento”.*

#### **Nuovo Testo Articolo 1, comma 580, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018**

*580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50% dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50% secondo il criterio pro-capite e al 50% in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante ad ogni regione e provincia autonoma non superi il 60% dello sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40% , e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60% prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50%, in misura proporzionale alla distanza dal 50% dello sforamento e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.*

#### **Relazione**

Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'onere del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è stato posto dal legislatore a carico delle aziende farmaceutiche per una 2

quota pari al 50% del valore eccedente il livello nazionale, mentre il restante 50% dello sforamento rimane a carico delle Regioni che hanno sfiorato il tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti.

Per quanto riguarda la quota riversata dalle aziende farmaceutiche (*cosiddetto pay-back*) la normativa applicata dall'anno 2019 prevede che in base all'art. 1 c. 580 l. 145/2018 AIFA proceda annualmente a ripartire fra le Regioni e Province Autonome la quota di ripiano certificata a livello nazionale sulla base del criterio pro-capite.

Con la modifica normativa proposta si prevede che AIFA , già dal 2023, ripartisca la quota di ripiano al 50% secondo il criterio pro-capite (secondo il criterio in uso dal 2019) e al 50% in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante ad ogni regione e provincia autonoma non superi il 60% dello sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40% , e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60% prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50%, in misura proporzionale alla distanza dal 50% dello sforamento

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Si precisa che l'emendamento n. 11 è stato approvato dalla Conferenza a maggioranza con il voto contrario della Regione Lombardia.

***12. Art. xxx Clausola di salvaguardia (Articolo aggiuntivo)***

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Roma, 13 novembre 2024